

Esclusione del socio

Tribunale di Milano, Sez. Impr. B, 24 ottobre 2019 - Giud. E. Riva Crugnola - R. c. B.

Società - Società in nome collettivo - Nomina giudiziale del liquidatore - Accertamento

(Cod. civ. art. 2275)

Nell'ambito del procedimento ex art. 2275 c.c. per la nomina del liquidatore di una società in nome collettivo, avente natura di volontaria giurisdizione, l'accertamento da parte del giudice circa il verificarsi della causa di scioglimento è compiuto in esito ad un'indagine sommaria e non assume carattere decisorio.

Società - Società in nome collettivo - Scioglimento - Impossibilità di conseguire l'oggetto sociale - Fattispecie

(Cod. civ. artt. 2275 e 2287)

Nella società in nome collettivo composta da due soci, la nomina del liquidatore ex art. 2275 c.c. è preclusa quando sia dedotto che la causa di scioglimento consiste nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale quale effetto di un insanabile dissidio tra i soci e il dissidio stesso possa essere superato mediante l'esclusione giudiziale ex art. 2287 c.c. di uno di essi.

Il Tribunale (*omissis*).

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede; rilevato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, il provvedimento del Presidente del Tribunale in tema di nomina di liquidatori di società di persone ex art. 2275 c.c. è "provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta *incidenter tantum*, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti." (così, Cass. s.u. n. 11104/2002, nonché, ad es., da ultimo Cass. n. 15070/2011);

ritenuto che non vi sia motivo di discostarsi da tale orientamento e che dunque nel presente procedimento il Giudice delegato a provvedere dal Presidente del Tribunale,

- a fronte del ricorso depositato da M. R., una dei due soci della SNC Studio Event, per la nomina ex art. 2275 c.c. di liquidatore della SNC sul presupposto della impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale in ragione della irrimediabile conflittualità endosociale,

- e a fronte della posizione dell'altro socio resistente, M.B., di negazione della sussistenza di causa di scioglimento ex art. 2272 n. 2 c.c.,

debba compiersi *incidenter tantum* una valutazione sommaria circa la effettiva configurabilità di una causa di scioglimento e solo in caso di esito positivo di tale valutazione procedere alla nomina richiesta dalla ricorrente;

rilevato che il socio resistente ha da ultimo documentato propria iniziativa giudiziaria ex art. 2287 c.c. terzo comma c.c. per ottenere pronuncia di esclusione dalla SNC della socia ricorrente, cui addebita la violazione della disciplina ex art. 2301 c.c.;

ritenuto che in tale situazione l'accertamento incidentale in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento della SNC non possa, allo stato, concludersi positivamente, considerato:

- in primo luogo che va condiviso il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale:

"In una società composta da due soci, quando il dissidio fra gli stessi risulta insanabile e si riflette sulla gestione dell'impresa al punto da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, si verifica, ai sensi dell'art. 2272 n. 2 cod. civ. non un motivo di recesso del socio, bensì una causa di scioglimento della società. La relativa declaratoria può essere domandata in giudizio da ciascuno dei soci, indipendentemente dalla sua eventuale responsabilità circa le cause del dissidio stesso, questo essendo rilevante, ai fini dello scioglimento, nella sua obiettività, salvo alla parte convenuta il potere di paralizzare la domanda proponendo a sua volta domanda di esclusione contro l'attore e dimostrando che la causa del dissidio è imputabile esclusivamente a lui" (così Cass. n. 3779/1983);

"Nel dissidio giudiziale fra i due soci di una società in nome collettivo, l'indagine e la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell'uno è prevalente rispetto a quella sul verificarsi di uno scioglimento della società per l'impossibilità del conseguimento del suo oggetto, considerato che l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato, e che da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci e così evitare lo scioglimento (art. 2272 n. 4 cod. civ.)" (così Cass. n. 134/1987);

"Il dissidio tra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 cod. civ. tra le cause di scioglimento delle

società personali, può risolversi in quella generale contemplata dal n. 2 del citato articolo, quando il conflitto tra i soci sia tale da rendere "impossibile" il conseguimento dell'oggetto sociale anche qualora si tratti di rapporti fra socio accomandante e socio accomandatario (nella specie, relativamente all'approvazione del bilancio). Tuttavia non può considerarsi tale il conflitto causato da "gravi inadempienze" di uno dei soci, dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati estromettendo quello inadempiente a norma dell'art. 2286 cod. civ." (così Cass. n. 6410/1996);

"Nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272, n. 2, cod. civ., giacché detto dissidio non è tale da rendere "impossibile" il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi predetti." (così Cass. n. 18243/2004);

orientamento che, dunque, subordina l'accertamento della ricorrenza di causa di scioglimento all'esito dell'accertamento circa i presupposti della esclusione di uno dei due soci, solo in assenza di tali presupposti il dissidio endosocietario essendo configurabile quale irreparabile;

- in secondo luogo che, nel caso di specie, l'accertamento in ordine ai presupposti della esclusione della socia ricorrente è già oggetto di altra iniziativa giudiziaria del resistente,

- sicché, allo stato, non pare potersi procedere al riguardo ad alcun accertamento incidentale nel presente procedimento, la materia essendo già devoluta alla cognizione principale di altro giudice;

ritenuto che il ricorso debba quindi essere, allo stato, rigettato per gli assorbenti rilievi che precedono;

ritenuto, infine, che le spese del presente procedimento possano essere interamente compensate tra le parti, considerato in particolare che l'iniziativa di esclusione dalla SNC della socia ricorrente è stata presa dal socio resistente solo nel corso del presente procedimento;

visto l'art. 2275 c.c.;

rigetta, allo stato, il ricorso, compensando interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

(*omissis*).

Scioglimento della società in nome collettivo ed esclusione del socio per gravi inadempienze

di Enrico E. Bonavera

Nell'ambito del procedimento giudiziale di nomina del liquidatore di società in nome collettivo ex art. 2275 c.c., avente natura di volontaria giurisdizione, il presidente del tribunale deve preliminarmente accertare che sia verificata una causa di scioglimento della società; e, quando sia dedotto che questa consista nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale quale effetto di un insanabile conflitto tra i soci, deve altresì verificare se tale conflitto non possa essere risolto mediante il ricorso a diversi rimedi consentiti dall'ordinamento, quali l'esclusione o il recesso del socio.

Premessa

Il verificarsi di una causa di scioglimento della società comporta un mutamento dello scopo di essa: non più lo svolgimento dell'attività economica per il cui esercizio in comune tra i soci essa è stata costituita, bensì la liquidazione del patrimonio della società.

Correlativamente, muta anche la funzione dei soggetti preposti: nella fase di liquidazione, agli amministratori succedono e subentrano i liquidatori.

La nomina del liquidatore è un adempimento necessario al fine di dare corso alle operazioni di liquidazione - fatta eccezione per il caso, invero assai raro, in cui, per le sole società di persone, il contratto sociale o i soci abbiano regolato diversamente il modo di liquidare il patrimonio sociale (art. 2275, comma 1, c.c.).

Nella fase intermedia tra il verificarsi della causa di scioglimento e la nomina del liquidatore (o dei liquidatori), gli amministratori conservano il potere di amministrare la società: ma tale potere incontra un limite nelle disposizioni di legge. Relativamente alle società di persone, l'art. 2274 c.c. dispone che "i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione". Analogamente, per le società di capitali, l'art. 2486 c.c., al comma 1, dispone che "gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale".

Sicché, l'inizio della fase di liquidazione della società implica e presuppone la nomina del liquidatore ad essa preposto.

A ciò provvedono i soci, secondo le regole proprie di ciascun modello di società. Per le società di persone, il legislatore ne dispone la nomina "con il consenso di tutti i soci" (art. 2275, comma 1, c.c.); nelle società di capitali, la nomina avviene con delibera dell'assemblea straordinaria, e dunque con le maggioranze per essa prescritte.

Tuttavia, stante la necessità - nel senso dianzi detto - della nomina del liquidatore onde poter dare corso alla fase di liquidazione, il legislatore si è premurato di prevedere una modalità di nomina alternativa per il caso in cui non risulti possibile, ovvero di fatto non avvenga, la nomina del liquidatore secondo le regole dell'unanimità dei consensi dei soci o della maggioranza qualificata, rispettivamente previste per le società di persone e per quelle di capitale: in modo tale, dunque, da assicurare, in ogni caso, la nomina del liquidatore, ovviamente qualora si sia realizzata una causa di scioglimento della società.

Nelle società di persone, "in caso di disaccordo" dei soci, la nomina del liquidatore è fatta "dal presidente del tribunale" (art. 2275, comma 1, c.c.); nelle società di capitali, "nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi", il tribunale "adotta con decreto le decisioni ivi previste" (art. 2487, comma 2, c.c.).

In ogni caso, quale che sia l'autorità giudiziale competente (il presidente del tribunale, per le società di persone; il tribunale, per quelle di capitali), la nomina giudiziale del liquidatore può rendersi necessaria per ovviare allo stallo in cui possano trovarsi i soci, in ipotesi incapaci di provvedervi all'unanimità o di formare la maggioranza qualificata richiesta.

Nella fattispecie che ha dato luogo al provvedimento in commento del Tribunale di Milano (e, più precisamente, del giudice delegato dal presidente del tribunale), un socio di una società in nome collettivo composta da due soci ha presentato istanza al presidente del tribunale per la nomina del liquidatore della società, sull'assunto che si fosse verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2272, n. 2, c.c., consistente nella sopravvenuta impossibilità di conseguire

l'oggetto sociale, derivante - a suo dire - da un insanabile conflitto tra i soci tale da impedire la prosecuzione dell'attività sociale. L'altro socio, intervenuto nel procedimento, ha tuttavia contestato che si fosse verificata la causa di scioglimento; e ha documentato la pendenza di altro procedimento di esclusione giudiziale, ex art. 2287, ultimo comma, c.c., del primo socio per grave inadempienza, fatta consistere nella violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c.

La questione dedotta impone, innanzi tutto, di definire quale sia il potere di cognizione del giudice adito, in ragione, in particolare, della natura del procedimento.

La nomina giudiziale del liquidatore è provvedimento di volontaria giurisdizione

È stato rilevato al riguardo che "la funzione demandata al Presidente del Tribunale non è quella di risolvere un conflitto, ma è quella di compiere un atto, in sostituzione e nell'interesse di tutti i soci" (1): essa viene dunque "attuata in sede di volontaria giurisdizione e non in sede contenziosa" (2).

Nella medesima ottica, la Suprema Corte aveva, del resto, escluso che potesse sorgere alcun "dubbio sulla natura di 'atto di volontaria giurisdizione' che spetta al decreto emesso dal presidente del tribunale ai sensi del primo comma dell'art. 2275 c.c. - come dell'altro concesso ex art. 2450 stesso codice - in quanto essi concretano un intervento tutelare dell'autorità giudiziaria in materia di società, per assicurare lo svolgimento in fase di liquidazione nei casi in cui non si contesti il diritto di procedervi, ma occorra solo supplire alla mancanza di accordo dei soci sulla persona o sulle persone del liquidatore o dei liquidatori. In dette ipotesi il magistrato non esamina un conflitto di interessi per deciderlo; ma elimina un ostacolo, che potrebbe paralizzare la definitiva sistemazione dei rapporti di una società già legittimamente e irrevocabilmente sciolta ..." (3).

E lo stesso Tribunale di Milano, già in precedenza, aveva precisato che "nelle società prive di personalità giuridica (ma non per ciò, sia detto per inciso, prive di una loro autonoma soggettività e di una sia pur meno articolata struttura organizzativa) l'accertamento del

(1) G. Ferri, *Le società*, nel *Trattato di diritto civile*, fondato da F. Vassalli, vol. X, tomo 3, Torino, 1985, 320.

(2) G. Ferri, *ibidem*; M. Ghidini, *Società personali*, Padova, 1972, 834.

In generale, sui procedimenti di volontaria giurisdizione, si vedano A. Di Florio, *Volontaria giurisdizione e rito camerale*, Milano, 2004, 120; G. Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione*, I, Milano, 2003,

6; F. De Stefano, *Manuale di volontaria giurisdizione*, Padova, 2002, 8. E, specificamente, con riguardo all'impatto dell'introduzione del giudice unico nei procedimenti in esame, cfr. G. Lo Sardo, *Riflessioni sugli effetti della riforma del giudice unico nella volontaria giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 249.

(3) Cass. 25 ottobre 1958, n. 3473, in *Giust. civ.*, 1959, I, 913.

verificarsi di una causa di scioglimento è quindi rimesso alla volontà concorde dei soci ovvero ad una pronuncia in sede contenziosa. Conseguentemente la potestà di nomina dei liquidatori, affidata dall'art. 2275 codice civile al presidente del tribunale, presuppone un potere di mero accertamento - senza alcuna possibilità di dirimere divergenze fra i soci diverse dal contrasto circa la scelta dei liquidatori - dell'avvenuto verificarsi dello scioglimento della società" (4).

Sicché, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, esso "non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta *incidenter tantum*, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato (purché legittimato all'azione) può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni, e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti" (5). Compete dunque al presidente del tribunale l'accertamento preliminare circa il verificarsi della causa di scioglimento della società, senza che esso, stante la natura del procedimento, assuma tuttavia carattere decisorio. Ma egli non può demandare tale accertamento ai soci, e così limitarsi, svolgendo una funzione meramente certificativa, notarile, a verificare se tutti i soci concordino circa il fatto che la causa di scioglimento della società si sia realizzata: di modo tale che, ove riscontri l'opposizione di un socio, non possa provvedere alla nomina del liquidatore.

Egli deve invece accertare che la causa di scioglimento si sia verificata; e tale accertamento, condotto mediante un'indagine sommaria e privo di natura decisoria, costituisce una fase preliminare e necessaria rispetto al potere di nomina del liquidatore, che la legge gli affida.

Coerentemente con queste indicazioni, il giudice a ciò delegato dal Presidente del Tribunale di Milano non si è arrestato, nella fattispecie che ha dato luogo al provvedimento in commento, al rilievo dell'esistente contrasto tra i soci circa il verificarsi della

causa di scioglimento della società; ma ha, indipendentemente da ciò, verificato preliminarmente, pur ovviamente nei limiti del potere di accertamento che gli compete stante la natura di volontaria giurisdizione del procedimento in parola, se tale causa di scioglimento si fosse realizzata.

Lo scioglimento della società in presenza di insanabile conflitto tra i soci

Le cause di scioglimento della società di persone sono elencate all'art. 2272 c.c., cui si rimanda.

A quelle, l'art. 2308 c.c. aggiunge, relativamente alle società in nome collettivo - con disposizione applicabile anche alle società in accomandita semplice -, ulteriori cause di scioglimento, consistenti nel "provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge" e nella "dichiarazione di fallimento" salvo il caso in cui la società abbia per oggetto un'attività non commerciale.

Inoltre, il legislatore espressamente consente ai soci (art. 2272, n. 5, c.c.) di introdurre mediante il contratto sociale, in aggiunta a quelle legali, ulteriori cause, convenzionali, di scioglimento.

Nella fattispecie, era dedotto che la società si fosse sciolta per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale: causa di scioglimento espressamente prevista dall'art. 2272, n. 2, c.c.

È stato rilevato in dottrina, con riguardo a tale specifica causa di scioglimento della società, che l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, che assume rilievo a tal fine, deve essere sopravvenuta, atteso che l'impossibilità originaria costituisce invece causa di nullità del contratto sociale (6).

Essa può essere determinata da varie cause (7):

- di natura giuridica, ad esempio quando l'attività d'impresa che ne forma oggetto divenga preclusa per effetto di un provvedimento normativo;
- di natura fisica, per la distruzione irrimediabile di elementi essenziali dell'impresa, quali ad esempio l'azienda o la nave con cui la società opera;
- di natura economica, in presenza di perdite patrimoniali tali da rendere impossibile il protrarsi dello svolgimento dell'attività economica (8);
- di natura funzionale, nel caso in cui l'insanabile dissidio tra i soci, precludendo in via permanente la

(4) Trib. Milano- 2 ottobre 1984, decr. in questa *Rivista*, 1985, 58.

(5) In questi termini, Cass., SS.UU., 26 luglio 2002, n. 11104, in *Giur. it.*, 2003, 1869, con nota di R. Weigmann, *Nota sui presupposti e sulla natura del provvedimento con cui il presidente del tribunale dispone la nomina dei liquidatori di una società, in caso di disaccordo fra i soci*, e in *Arch. civ.*, 2003, 577.

(6) M. Ghidini, *op. cit.*, 789.

(7) Cfr. M. Ghidini, *op. cit.*, 789 s.

(8) Si veda, ad esempio, Trib. Treviso 19 aprile 2011, in questa *Rivista*, 2011, 730, con il commento di A. Stabilini, *L'elevata perdita del capitale sociale può costituire causa di scioglimento delle società di persone*.

formazione della volontà sociale, finisca per paralizzare l'attività.

Può dunque ritenersi pacifico che l'insanabile dissidio tra i soci configura causa di scioglimento della società, laddove ne paralizzi l'attività e renda conseguentemente impossibile realizzare l'oggetto sociale. Costituisce peraltro condizione per l'operatività della causa di scioglimento in parola il fatto che il dissidio tra i soci non sia altrimenti sanabile: sicché l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale che ne deriva risulti, per ciò stesso, non meramente transitoria, ma definitiva.

Avuto riguardo a tale requisito, è stato escluso che sussistano gli estremi per lo scioglimento ex art. 2272, n. 2, c.c., di una società in nome collettivo di due soci, qualora il dissidio tra i soci, entrambi amministratori, si risolva in divergenze circa le singole scelte imprenditoriali che producono il venir meno della piena efficienza d'impresa, ma non la paralisi della vita sociale (9). In particolare, era stato rilevato, in quella fattispecie (nella quale, evidentemente, i due soci detenevano quote di partecipazione uguali tra loro), che "il diritto di veto di per sé non assume rilevanza ai fini dell'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale se non è attuato con rituale sistematicità, con forme di giustificazione fondate sulla esclusiva volontà di opporsi comunque (ma non pretestuosamente: altrimenti opera l'art. 2286 c.c.) alle operazioni proposte dall'altro socio, su materie tali da essere decisive per la sopravvivenza stessa della struttura aziendale dell'impresa. Solo qualora si configuri un tale irrimediabile inaridimento della vita sociale si può ravvisare la presenza dell'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale quale causa di scioglimento della società" (10).

Viene così evidenziata la necessità - affinché si realizzi la causa di scioglimento di cui si tratta - che il dissidio tra i soci sia insanabile, e che la situazione che ne deriva, idonea a compromettere il perseguimento dell'oggetto sociale, sia irrimediabile, tale cioè da non consentire alcun altro rimedio.

Per contro, qualora la situazione di dissidio tra i soci possa venire risolta mediante un diverso strumento consentito dall'ordinamento, quale l'esclusione o il recesso del socio, ne verrebbe meno il carattere di insanabilità e, per ciò stesso, non ne deriverebbe l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

In quest'ottica, è stato precisato che, "In una società composta da due soci, quando il dissidio fra gli stessi risulta insanabile e si riflette sulla gestione dell'impresa al punto da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, si verifica, ai sensi dell'art. 2272, n. 2, c.c., non un motivo di recesso del socio, bensì una causa di scioglimento della società; la relativa declaratoria può essere domandata in giudizio da ciascuno dei soci, indipendentemente dalla sua eventuale responsabilità circa le cause del dissidio stesso, questo essendo rilevante, ai fini dello scioglimento, nella sua obiettività, salvo alla parte convenuta il potere di paralizzare la domanda proponendo a sua volta domanda di esclusione contro l'attore e dimostrando che la causa del dissidio è imputabile esclusivamente a lui" (11).

In effetti, in particolare, non può essere considerato "insanabile" il conflitto tra soci causato da gravi inadempienze di uno di essi, "dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati estromettendo quello inadempiente a norma dell'art. 2286 cod. civ. Ma non può peraltro escludersi, ..., che il contrasto possa essere risolto anche attraverso il recesso per giusta causa del socio non inadempiente, rappresentando anche tale manifestazione di volontà espressione della libertà di iniziativa economica" (12).

Sicché, quando il conflitto tra i soci sia determinato da gravi inadempienze di uno di essi, non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi del n. 2, art. 2272, cit., atteso che può venire superato mediante il ricorso ad altri rimedi consentiti dall'ordinamento, quali l'esclusione del socio inadempiente ex art. 2286 c.c. (13), ovvero il recesso dell'altro socio per giusta causa ex art. 2285, comma 2, c.c. (14).

È stato osservato che diversa sarebbe la situazione nel caso in cui l'insanabile dissidio tra i soci non sia imputabile ad uno di questi in particolare o, per lo meno, non ne sia individuabile il responsabile: in tal caso, la domanda di esclusione di un socio risulterebbe priva di fondamento e non potrebbe perciò essere pregiudiziale rispetto alla richiesta di scioglimento della società (15). E poiché l'esclusione del socio è facoltativa per gli altri soci, ove questi non

(9) Pret. Monza 15 giugno 1983, ord., in *Giur. comm.*, 1984, II, 441, con nota redazionale.

(10) Pret. Monza 15 giugno 1983, ord., cit.

(11) Cass. 2 giugno 1983, n. 3779, in *Foro it.*, 1984, I, 1947.

(12) Cass. 10 settembre 2004, n. 18243, in questa *Rivista*, 2005, 337, e in *Foro it.*, 2005, I, 1105.

(13) Cass. 15 luglio 1996, n. 6410, in questa *Rivista*, 1997, 37, con il commento di N. Soldati, *Esclusione del socio in fase di scioglimento della società*. Nello stesso senso, cfr. anche Cass. 13 gennaio 1987, n. 134, in questa *Rivista*, 1987, 481, con il commento di S. Ambrosini.

(14) Cass. 10 settembre 2004, n. 18243, cit.

(15) N. Soldati, *Esclusione del socio in fase di scioglimento della società*, in sede di commento a Cass. 15 luglio 1996, n. 6410, cit.

intendano proporla, la conseguenza sarebbe solamente lo scioglimento della società (16).

Nella fattispecie, invece, risultava pendente un procedimento contenzioso, introdotto ai sensi dell'art. 2287, ultimo comma, c.c., volto all'esclusione del socio che aveva formulato istanza di nomina giudiziale del liquidatore della società il quale - secondo la prospettazione attorea - avrebbe violato il divieto di concorrenza sancito dall'art. 2301 c.c. (17).

In situazione simile, è stato rilevato che il giudicante adito per la nomina dei liquidatori, in costanza di un accertato stato di insanabile dissidio tra i soci, imputabile ad uno di questi, che abbia cagionato lo scioglimento della società, si veda preclusa la possibilità di procedere alla nomina del liquidatore in pendenza di un giudizio contenzioso nel quale sia stata richiesta

la esclusione del socio che abbia dato origine all'insanabile dissidio (18).

Con il provvedimento in commento il Tribunale di Milano ha confermato il proprio precedente orientamento, perfettamente coerente con le indicazioni sin qui delineate sia in tema di potere di cognizione del giudice nell'ambito di procedimento di volontaria giurisdizione, sia con riguardo ai requisiti che deve rivestire la causa di scioglimento della società consistente nella sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Egli ha pertanto respinto l'istanza di nomina giudiziale del liquidatore della società, sul rilievo che la situazione di conflitto tra i soci non fosse di per sé irrimediabile o insanabile, ma potesse invece venire risolta mediante l'esclusione del socio: sicché non ne sarebbe derivata l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

(16) App. Genova 30 aprile 1964, in *Tem gen.*, 1964, 393.

(17) Per una fattispecie analoga, cfr. Trib. Napoli 17 luglio 1996, in questa *Rivista*, 1997, 200, con il commento di S. Fasolino, *Incompatibilità dei soci e scioglimento nelle società di persone*.

(18) Trib. Milano 5 febbraio 1990, in *Giur. it.*, I, 2, 347, con nota di T. Cavaliere, *Brevi note sul potere del Presidente del Tribunale di accertare, in occasione della nomina del o dei liquidatori, l'avvenuto scioglimento della società*.